



**SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO
PASSEGGERI DI INTERESSE NAZIONALE SOTTOPOSTI A REGIME DI OBBLIGO SET 2011
DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL PERIODO 2009-2014**

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Reg. N. 76 Fog. 76
IL CONSIGLIERE

tra

il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, con sede in Roma, in piazzale di Porta Pia n. 1, rappresentato dal Ministro pro - tempore on. Altero Matteoli, nato a Cecina l'8 settembre 1940

di concerto con

il **Ministero dell'economia e delle finanze**, con sede in Roma, Via XX Settembre 97, rappresentato dal Ministro pro-tempore, on Giulio Tremonti, nato a Sondrio il 18 agosto 1947

e

la società **Trenitalia S.p.A.**, società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, iscritta presso il Tribunale di Roma al n. 360679/1997 del Registro delle Società, (C.F./Partita I.V.A. n. 05403151003), rappresentata da Vincenzo Soprano, nato a Roma, il 5 ottobre 1957, in virtù delle deleghe conferite,

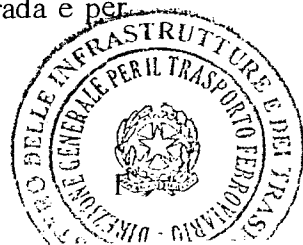
congiuntamente individuate come "le Parti".

Le Parti, come sopra costituite,

Premesso

- 1) il Regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento CEE n. 1893 del 20 giugno 1991 (per brevità, di seguito, "Regolamento CEE 1191/69");
- 2) la Direttiva 91/440/CEE "relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" che, tra l'altro, all'art. 5 stabilisce che le ferrovie comunitarie sono libere di "disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969";
- 3) il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188 recante attuazione delle direttive 2001/12 CE, 2001/13 CE, 2001/14 CE, in materia ferroviaria;
- 4) il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, entrato in vigore il 3 dicembre 2009;

PER COPIA CONFORME



- 5) l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento, che riconosce all'autorità competente, ove la legislazione nazionale non lo vieti, la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto su ferrovia;
- 6) il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- 7) l'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dal decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede che i contratti di servizio di trasporto ferroviario sono affidati dal Ministero dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria, hanno una durata non inferiore a cinque anni e sono stipulati, per la parte pubblica, dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- 8) l'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008), relativo all'espletamento di un'indagine conoscitiva al fine di individuare, nell'ambito del trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza, i servizi di utilità sociale;
- 9) l'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2008 n. 31, che posticipa al 15 dicembre 2008 il termine per concludere l'indagine conoscitiva di cui al punto 8;
- 10) l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che proroga al 30 giugno 2009 il termine per concludere l'indagine conoscitiva di cui al punto 8;
- 11) l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ove è tra l'altro previsto che l'erogazione delle risorse aggiuntive stanziata dalla norma per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico locale e di servizio dello Stato *"è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio, che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati"*;
- 12) l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di blocco delle tariffe per l'anno 2009;
- 13) gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente ammontano a € 116.219.413 per l'anno 2009, a € 132.992.703 a decorrere dall'anno 2010;
- 14) la deliberazione del CIPE n.23 dell' 8 maggio 2009 (G.U. n.301 del 29 dicembre 2009) con la quale sono stati assegnati dal CIPE ulteriori 110 milioni di Euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei contratti dello Stato con Trenitalia per il trasporto passeggeri media e lunga percorrenza;

PER COPIA CONFORME

[Firma]



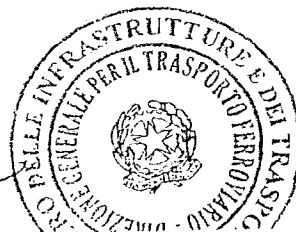
- 15) la deliberazione del CIPE n.84 del 6 novembre 2009 (G.U. n.295 del 18 dicembre 2010) con la quale il CIPE ha assegnato ulteriori 25 milioni di euro, a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, a favore del trasporto ferroviario passeggeri media e lunga percorrenza;
- 16) la deliberazione del CIPE n.122 del 17 dicembre 2001 (G.U. n.305 del 31 dicembre 2010) con la quale il CIPE:
- a) richiama le precedenti deliberazioni dell'8 maggio 2009 (assegnazione di ulteriori 110 milioni di Euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei contratti dello Stato con Trenitalia per il trasporto passeggeri media e lunga percorrenza) e del 6 novembre 2009 (assegnazione di ulteriori 25 milioni di euro, a carico del Fondo infrastrutture, a favore del trasporto ferroviario passeggeri media e lunga percorrenza);
 - b) su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva di cui al citato articolo 2, comma 253, della Legge finanziaria 2008, individua il perimetro dei servizi di utilità sociale da mantenersi in esercizio e le agevolazioni tariffarie da applicare anche relativamente ai servizi commerciali, conformemente con le risorse disponibili, tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico;
 - c) su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, esprime parere favorevole in ordine allo schema del Contratto convenuto dalle Parti,

convengono e stipulano quanto segue

1 PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli Allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto secondo le modalità descritte dal Contratto e sono pienamente vincolanti tra le Parti:
- a) All. n. 1: Offerta Programmata per l'anno 2009 e 2010;
 - b) All. n. 2: Assetto dei Servizi;
 - c) All. n. 3: Piano economico finanziario; schemi e criteri di Contabilità Analitica Regulatoria;
 - d) All. n. 4: Tariffe massime e agevolate;
 - e) All. n. 5: Obiettivi di qualità erogata e modalità di determinazione del parametro A;
 - f) All. n. 6: Schemi fornitura dati;

PER COPIA CONFORME



- g) All. n. 7: Criteri di ridefinizione degli assetti ed equilibri economico-contrattuali.

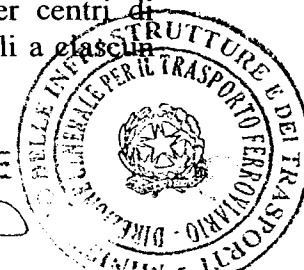
2 DEFINIZIONI

- 2.1 Salva diversa specifica indicazione, i seguenti termini o i corrispondenti termini al singolare o al plurale, a seconda del caso, con iniziale maiuscola avranno il significato qui di seguito indicato:

- a) **Società:** Trenitalia s.p.a.;
- b) **MIT:** il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) **MEF:** il Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) **Ministeri:** il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) **Contratto:** il presente contratto;
- f) **Servizi di Trasporto:** i servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico oggetto del Contratto;
- g) **Evento Treno:** un viaggio tra due stazioni di origine e destinazione in un unico senso di marcia;
- h) **Numero Treno:** codice identificativo di uno specifico Servizio di Trasporto caratterizzato da un tipo di materiale rotabile, un orario, una periodicità, una composizione del treno;
- i) **Fermate Intermedie:** fermate del treno tra la stazione di origine e quella di destinazione;
- j) **Tempi di Percorrenza:** tempo di viaggio tra le fermate del treno;
- k) **Offerta:** un ammontare quantitativo di Servizi di Trasporto espresso in termini di Treni-km;
- l) **Offerta Programmata:** un elenco di Servizi di Trasporto con indicazione dell'origine e della destinazione del collegamento, della tipologia di materiale rotabile utilizzato, dell'articolazione in treni giorno o treni notte nonché del numero declinato per uno specifico anno o periodo di riferimento con la specificazione dell'effettivo numero di Eventi Treno e di Treni-km erogati per tale anno/ periodo, nonché con l'indicazione delle Fermate Intermedie, e dei Tempi di Percorrenza;
- m) **Orario Ufficiale:** l'Offerta Programmata declinata in termini di orari di partenza e arrivo dei treni nelle stazioni servite dai treni;
- n) **Condizioni Generali di Trasporto:** il documento riportante le condizioni generali di contratto tra la Società e l'utente per l'utilizzo del servizio di trasporto ferroviario;
- o) **Contabilità Analitica Regulatoria:** un sistema di contabilità per centri di costo e di ricavo che consenta di individuare costi e ricavi riferibili a ciascuna

PER COPIA CONFORME

Ulfellu



singolo Servizio di Trasporto, utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti tra le Parti, di allocazione dei costi ed assicurando, anche attraverso riclassificazione delle partite contabili, la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico;

- p) **Tariffa massima:** la tariffa massima applicabile agli utenti per un determinato servizio, all'acquisto o alla prenotazione, al netto dell'IVA, inclusiva di qualsiasi altro servizio, inclusi quelli di prevendita e/o prenotazione;
- q) **Treno-Km o TKM:** ogni chilometro percorso da un treno nell'esercizio dei Servizi di Trasporto;
- r) **Carta dei Servizi:** la carta dei servizi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)";
- s) **Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria:** il gestore dell'infrastruttura di cui al Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
- t) **Primo Periodo Contrattuale:** il periodo 2009-2011;
- u) **Secondo Periodo Contrattuale:** il periodo 2012-2014;
- v) **Piano economico-finanziario o PEF:** il piano economico-finanziario di cui all'Allegato 3;
- w) **Tasso di Copertura:** il rapporto, per un determinato Servizio di Trasporto, tra i ricavi (tariffari e accessori) e i costi riconosciuti per il servizio stesso, determinati in ragione dei criteri di cui all'Allegato 3;
- x) **Prospetto Informativo della Rete:** il documento pubblicato con cadenza annuale dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria contenente tutte le informazioni necessarie per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e per usufruire dei servizi ad essa connessi.

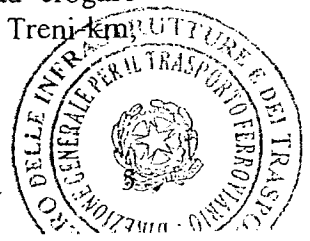
3 OGGETTO

- 3.1 Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni intercorrenti tra i Ministeri e la Società relativamente ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014.
- 3.2 Il presente Contratto sostituisce a tutti gli effetti ogni precedente contratto fra le Parti relativo ai servizi di cui al paragrafo 3.1. Relativamente a tali servizi, le Parti non possono vantare alcun diritto, pretesa, interesse, aspettativa non previsti e disciplinati dal presente Contratto.

4 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

- 4.1 La Società, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle previste autorizzazioni e di adeguate capacità tecnico-produttive, provvede ad erogare un'Offerta di Servizi di Trasporto pari a 33,0, 29,9 e 29,9, milioni di Treni-Km;

PER COPIA CONFORME



rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011. Per il Secondo Periodo Contrattuale l'Offerta sarà determinata ai sensi dell'articolo 12, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

- 4.2 La Società provvede a programmare e coordinare tutte le attività necessarie alla erogazione dell'Offerta curando e garantendo:
- a) la declinazione dell'Offerta in Offerta Programmata e Orario Ufficiale;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile, che deve rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa;
 - c) le revisioni periodiche del materiale rotabile;
 - d) il livello ottimale delle condizioni di sicurezza;
 - e) le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione dei servizi.
- 4.3 La declinazione dell'Offerta in un'Offerta Programmata avviene, per ciascun anno, secondo quanto specificato all'articolo 7.
- 4.4 I Servizi di Trasporto sono erogati secondo l'assetto dei servizi definito nell'Allegato 2 e gli obiettivi di qualità definiti nell'Allegato 5.
- 4.5 La Società si obbliga ad applicare tariffe all'utenza nei limiti di quanto disciplinato all'articolo 10.
- 4.6 La Società si impegna ad applicare le tariffe agevolate di cui all'Allegato 4C, anche agli altri servizi da essa esercitati sul territorio nazionale. Le Parti convengono di procedere, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Contratto ed in conformità con la Deliberazione del CIPE n. 122 del 17 dicembre 2009, ad una revisione delle agevolazioni ivi contenute.

5 ULTERIORI OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

- 5.1 La Società provvede a:
- a) coordinare le Condizioni Generali di Trasporto alle prescrizioni del presente Contratto prevedendo condizioni agli utenti, per i servizi pubblici, in nessun caso peggiorative rispetto a quelle previste nel Contratto, nonché a pubblicare il documento per via telematica;
 - b) coordinare la Carta dei Servizi alle prescrizioni del presente Contratto, prevedendo impegni nei confronti degli utenti, per i servizi pubblici, in nessun caso inferiori rispetto a quelli previsti nel Contratto, nonché a pubblicare il documento per via telematica;
 - c) effettuare a proprio carico la rilevazione dei dati necessari alla individuazione dei valori degli indicatori di qualità erogata di cui all'Allegato 5, secondo metodi e criteri concordati con il MIT e avvalendosi di un soggetto terzo specializzato e di riconosciuta esperienza e professionalità, selezionato con idonee procedure concorsuali, ovvero di sistemi di rilevazione adottati al

PER COPIA CONFORME

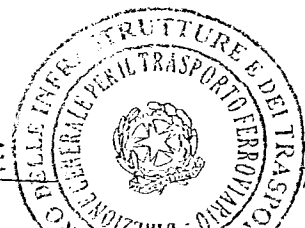
Alf. Petre



proprio interno purché certificati da soggetto esterno selezionato con idonee procedure concorsuali;

- d) nominare nella commissione giudicatrice per l'eventuale selezione con procedure concorsuali di cui alla precedente lett. c), un rappresentante indicato dal MIT, che per tale attività non riceve compenso, e che ivi agisce ai fini di assicurare la terzietà rispetto alla Società dell'aggiudicatario;
- e) predisporre a proprio carico, anche avvalendosi di società terze di rilevazione, secondo criteri concordati con i Ministeri, a decorrere dal 2010, una metodologia di misurazione quantitativa della qualità del servizio percepita dagli utenti relativamente ai Servizi di Trasporto, ai fini di una eventuale inclusione dei risultati della stessa negli obiettivi di qualità per il Secondo Periodo Contrattuale;
- f) trasmettere ai Ministeri i dati specificati in Allegato 6, secondo le modalità e periodicità ivi previste e conformemente alle direttive impartite dai Ministeri al riguardo. I Ministeri e la Società possono, d'intesa, procedere alla variazione della tipologia dei predetti dati, senza necessità di modifiche del presente Contratto;
- g) comunicare tempestivamente al MIT le variazioni e interruzioni temporanee dei Servizi di Trasporto, dovute a cause imprevedute o imprevedibili;
- h) trasmettere al MIT, in relazione ai precedenti alinea, entro i 45 giorni successivi ad ogni trimestre solare, anche su supporto informatico, una relazione sul servizio e sulla qualità erogata nel trimestre, corredata dai risultati delle indagini, insieme alla documentazione esplicativa di dettaglio, nonché da idonea e completa documentazione attestante i servizi effettivamente resi e quanto necessario per la verifica del rispetto degli obblighi contrattuali inclusi gli obiettivi di qualità erogata e gli Assetti di Servizio, nonché contenente i risultati calcolati a scorrimento per l'anno solare che termina nel trimestre;
- i) adottare e mantenere un sistema di Contabilità Analitica Regolatoria, secondo gli schemi e i criteri individuati nell'Allegato 3;
- j) trasmettere ai Ministeri, entro i 90 giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio, le risultanze della Contabilità Analitica Regolatoria certificata da revisore contabile che attesti l'entità dei ricavi, dei costi e degli oneri sopportati dalla Società per la prestazione degli obblighi di servizio di cui al presente contratto, rilevati, in conformità con quanto prescritto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n.188 del 2003, e del Regolamento (CE) 1370/2007, secondo gli schemi della Contabilità Analitica Regolatoria di cui alla precedente lett. i) e le direttive impartite dai Ministeri al riguardo; il medesimo soggetto o la medesima società non possono ricoprire l'incarico di revisore contabile per più di tre esercizi nell'ambito della durata del presente Contratto;
- k) effettuare un livello di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per ciascun anno almeno pari a quanto indicato nel PEF, rigo a2;
- l) effettuare interventi di manutenzione di importo minimo, per ciascun anno, pari a quanto indicato nel PEF, rigo c3;

PER COPIA CONFORME



- m) consentire, anche mediante il rilascio di titoli di viaggio, ai funzionari o ai terzi incaricati dai Ministeri, secondo le rispettive competenze, di servizi ispettivi, di vigilanza, monitoraggio e verifica degli obblighi di cui al Contratto, muniti di idonee credenziali comunicate in tempo utile alla Società, l'immediato accesso ai treni e a tutti gli uffici e gli impianti produttivi della Società o di terzi di cui la Società si avvale ai sensi del paragrafo 4.1, e ivi di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e di tutta la documentazione all'uopo necessaria per l'espletamento del proprio incarico, nonché di effettuare fotografie e filmati. Le attività di ispezione, vigilanza e controllo di cui alla presente lettera sono espletate per i servizi e per gli scopi strettamente connessi al Contratto. I funzionari e i terzi incaricati sono tenuti all'obbligo di riservatezza ai sensi di legge;
- n) fornire leale e tempestiva collaborazione ai funzionari o ai terzi designati dai Ministeri per l'espletamento, secondo le rispettive competenze, delle attività e direttive di cui agli alinea c), e), f), i), j), m).

6 DURATA

- 6.1 Il contratto ha una validità di anni 6 (sei) dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2014.
- 6.2 Alla scadenza del Contratto, nelle more del rinnovo del Contratto stesso o del completamento delle procedure per l'affidamento dei servizi, ovvero negli altri casi previsti dal presente Contratto, la Società si impegna, su richiesta dei Ministeri da presentarsi tempestivamente e possibilmente nei sei mesi antecedenti la scadenza, a proseguire nell'erogazione dei servizi nel limite massimo di 12 mesi ai medesimi patti e condizioni del presente contratto.

7 PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA

- 7.1 La declinazione, per ciascun anno, dell'Offerta in Offerta Programmata, e l'eventuale variazione dell'Offerta Programmata, entrambe da approvarsi da parte del MIT, è proposta dalla Società, conformemente ai limiti di cui al paragrafo 4.1, comunque nell'ambito del perimetro dei servizi di utilità sociale di cui alla deliberazione del CIPE n.122 del 2009 citata in premessa, in ragione della massimizzazione del Tasso di Copertura del servizio, ovvero tenendo conto delle eventuali direttive del MIT in merito ai criteri da seguire e alle priorità da attribuire ai diversi Servizi di Trasporto. In sede di formulazione della proposta la Società dà anche evidenza dei servizi a mercato che, esclusi dal perimetro del contratto di servizio nell'ultimo biennio, intende sopprimere nell'anno cui l'Offerta programmata si riferisce.
- 7.2 Qualora il MIT non comunichi, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della proposta della Società, la non accettazione della stessa ovvero non fornisca un'alternativa di ridisegno conforme ai vincoli di cui al paragrafo 4.1., la Società potrà procedere nell'attuazione della propria proposta, fino alla comunicazione da parte del MIT di un'eventuale soluzione alternativa la quale, ove conforme a

PER COPIA CONFORME



vincoli prescritti, dovrà essere accettata dalla Società e tempestivamente attuata tenendo conto delle esigenze tecniche e operative.

- 7.3 Al fine dell'elaborazione dell'Offerta Programmata relativa al cambio orario di dicembre di ciascun anno, la Società e il MIT si incontreranno nel mese di gennaio, per definire gli aspetti relativi alla pianificazione ed alla richiesta delle tracce, e nel mese di giugno per verificare le assegnazioni provvisorie da parte del Gestore dell'Infrastruttura e per condividere e formalizzare la proposta di programma di esercizio, da consegnare in forma definitiva, a cura della Società, entro il mese di novembre.
- 7.4 L'Offerta Programmata è considerata conforme ai limiti di cui al paragrafo 4.1 anche in caso di scostamento, per difetto o per eccesso, non superiore all'1 (uno) per cento.
- 7.5 La Società comunica al MIT l'Orario Ufficiale, per la parte relativa ai Servizi di Trasporto oggetto del Contratto, relativo a ciascuna Offerta Programmata.
- 7.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che, per gli anni 2009 e 2010, l'Offerta Programmata corrisponde all'Allegato 1.

8 VARIAZIONI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

- 8.1 Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 16, la prestazione dei Servizi di Trasporto di cui all'articolo 4 non può essere variata né interrotta dalla Società per nessun motivo, salvo che ciò dipenda da eventi non imputabili alla Società né prevedibili o evitabili con l'applicazione della normale diligenza, quali le variazioni e le interruzioni dovute a caso fortuito, forza maggiore o a disposizioni delle Autorità pubbliche. Il servizio deve essere comunque ripristinato appena possibile.
- 8.2 Con l'eccezione della fattispecie di cui all'articolo 16, la Società non potrà invocare l'inadempimento di alcun altro obbligo dei Ministeri previsto nel presente Contratto quale causa di sospensione dei Servizi di Trasporto di cui all'articolo 4.
- 8.3 La Società garantisce, in caso di sciopero del personale ferroviario, l'erogazione della quantità di servizio minimo riportato nell'Orario Ufficiale e comunicato al MIT, secondo quanto stabilito dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 8.4 Le variazioni e interruzioni del servizio di cui al paragrafo 8.3 non rilevano ai fini dei conteggi relativi agli obiettivi di cui all'Allegato n. 5.
- 8.5 Le interruzioni e le variazioni dei servizi dipendenti da eventi non imputabili alla Società non comportano riduzioni del corrispettivo se la Società assicura la continuità dei Servizi di Trasporto anche in forma sostitutiva; qualora la Società non assicuri la continuità dei Servizi di Trasporto anche in forma sostitutiva, si applica una riduzione del corrispettivo pari a 3 (tre) euro, in ragione dei mancati

PER COPIA CONFORME



Treni-km erogati. Qualora, per disposizione dell'Autorità pubblica, non sia possibile erogare il servizio in forma sostitutiva, non si applica la riduzione.

- 8.6 Le interruzioni e le variazioni dei servizi dipendenti da eventi imputabili alla Società, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14.29, comportano riduzioni del corrispettivo pari a 7 (sette) euro, in ragione di ciascun Treno-km non erogato, se la Società non assicura la continuità dei Servizi di Trasporto anche in forma sostitutiva.

9 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 9.1 Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, alla Società è riconosciuto un corrispettivo onnicomprensivo pari, al lordo dell'IVA applicabile, a:

- a. euro 239.290.000 nell'anno 2009;
- b. euro 252.992.703 nell'anno 2010;
- c. euro 242.992.703 nell'anno 2011.

- 9.2 Per i residui anni di vigenza del Contratto il corrispettivo viene determinato ai sensi del successivo articolo.12.

- 9.3 Il corrispettivo annuo, per una quota parte pari al 90%, potrà essere fatturato pro quota con cadenza mensile posticipata. La quota parte residua potrà essere fatturata, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, al netto delle eventuali penali di cui all'articolo 14 e delle eventuali decurtazioni di cui agli articoli 8.5 e 8.6..

- 9.4 L'ammontare delle penali irrogate ai sensi dell'articolo 14 è dedotto, in via principale, dalla fattura relativa alla quota parte residua di cui al paragrafo 9.3. In caso di incapienza di tale fattura, l'ammontare residuo è dedotto dalla prima fattura utile ovvero liquidato da parte della Società ai Ministeri.

- 9.5 Il pagamento dei corrispettivi avverrà, a mezzo bonifico, sul conto corrente n. 20302 (Ord. 57) intestato alla Società, codice IBAN IT65B0100003245350200020302. Le fatture saranno intestate al MEF, Via XX Settembre, 97 Roma, P.Iva 80226750588.

- 9.6 I corrispettivi saranno corrisposti entro 60 giorni solari dalla data fine mese di ricevimento della fattura.

- 9.7 Ai fini di quanto previsto nell'articolo 5 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di ritardo nei pagamenti il tasso di mora viene fissato in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del MEF sulla Gazzetta Ufficiale.

- 9.8 Le prestazioni per obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti tecnici, nonché dalle disposizioni tecniche e/o di sicurezza emanate o che venissero emanate dalle



competenti Autorità nel periodo di efficacia del presente Contratto, sono compresi nel corrispettivo.

10 TARIFFE MASSIME

- 10.1 Fino al 31 dicembre 2009 restano in vigore tutte le tariffe vigenti al momento della stipula del Contratto come specificate nell'Allegato 4B, Tabelle ES Corsa semplice; IC Corsa semplice; ICN Corsa semplice; EXPkm Corsa semplice; Supp. Notte; ES abbonamento; IC abbonamento; EXPkm abbonamento.
- 10.2 La Società può applicare all'utenza - per l'anno 2010 - incrementi tariffari non superiori al 6,5% delle tariffe di cui al paragrafo 10.1. Gli incrementi sono applicabili secondo i criteri e le modalità descritti nell'Allegato 4A.
- 10.3 A decorrere dal primo gennaio 2011 e dal primo di gennaio degli anni successivi, le percentuali di incremento tariffario applicabili all'utenza rispetto ai valori al 31 dicembre 2009 - secondo i criteri e le modalità descritte nell'allegato 4A - sono così fissati :

$$I_n = 1,065 \cdot \prod_{z=2011}^n (1 + A_z + \Delta p_z + \Delta \text{pedaggi}_z) - 1$$

$$\Delta \text{pedaggi}_z = \gamma_z \cdot \frac{P_{z-1} - P_{z-2}}{P_{z-2}}$$

Ove,

I_n

percentuali di incremento tariffario autorizzato rispetto ai valori delle tariffe al 31 dicembre 2009, applicabili all'utenza;

n

anno solare a partire dal 2011 ;

A_z

componente di incremento legata alla qualità erogata nell'anno $z-1$, calcolata in ragione del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'Allegato 5, secondo quanto disciplinato al paragrafo 10.4. che viene limitata, per il Primo Periodo Contrattuale, al valore di 0,05. Ulteriori limitazioni potranno essere previste, d'intesa tra le parti, nel Secondo Periodo Contrattuale nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 12;

Δp_z

tasso programmato di inflazione espresso in valore relativo per l'anno z , definito nel DPEF;

PER COPIA CONFORME



P_{z-1} costo medio chilometrico dei pedaggi applicati dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria ai Servizi di Trasporto nell'anno $z-1$;

P_{z-2} costo medio chilometrico dei pedaggi applicati dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria ai Servizi di Trasporto di riferimento per l'anno $z-2$;

γ coefficiente pari al rapporto tra i Pedaggi dell'anno $z-2$ (rigo c7 Allegato 3 - PEF) e i Ricavi da traffico dell'anno $z-2$ (rigo e1 Allegato 3 - PEF):

$$\frac{\text{Pedaggi}_{z-2}}{\text{Ricavi da traffico}_{z-2}}$$

10.4 Entro i 30 giorni successivi alla ricezione della relazione di cui al paragrafo 5.1, lettera h) relativa al terzo trimestre dell'anno, i Ministeri, con provvedimento motivato, rideterminano il valore di I_n per l'anno successivo sulla base dei risultati conseguiti nell'anno solare che termina nel terzo trimestre dell'anno e degli ulteriori elementi di calcolo necessari. In caso di richiesta istruttoria da parte dei Ministeri volta a verificare il raggiungimento dei predetti standard, il termine di 30 giorni è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi istruttori da parte dei Ministeri che comunque devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta.

10.5 La Società fornisce adeguata pubblicità delle tariffe massime applicabili attraverso la pubblicazione dei dati sul proprio sito internet.

11 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

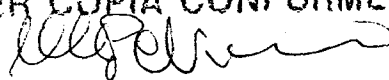
11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i parametri economici e di servizio di cui al presente Contratto sono stati determinati sulla base degli elementi economici e di volume riconosciuti nel PEF.

11.2 Qualora per ragioni non riconducibili a comportamenti della Società si determini uno scostamento, per eccesso o per difetto, tra il valore consuntivato e quello previsto dei costi operativi superiore al 10 (dieci) percento del totale costi di cui al PEF, rigo C, le Parti si impegnano a procedere ad una revisione dell'Offerta di cui all'Allegato 1, ai fini del ristabilimento dell'equilibrio economico-finanziario secondo i criteri di cui all'Allegato 7.

12 SECONDO PERIODO CONTRATTUALE

12.1 Entro il mese di marzo 2011 le Parti procedono ad aggiornare il Contratto con apposito atto aggiuntivo che, ove necessario, rivede l'Offerta e le condizioni di equilibrio economico-finanziario del Contratto per il periodo 2012-2014 secondo

PER COPIA CONFORME



criteri di cui all'Allegato 7 ed in coerenza con gli stanziamenti di bilancio correnti a quella data.

- 12.2 Ai fini di quanto previsto al precedente 12.1, la Società trasmetterà ai Ministeri, entro e non oltre il mese di gennaio 2011, una relazione in cui vengono indicati i dati consuntivi relativi agli schemi di Contabilità Analitica Regolatoria nel primo e secondo anno del Primo Periodo Contrattuale, la previsione a fine anno di tali dati per l'anno in corso, i valori previsti per il successivo periodo contrattuale, unitamente a documenti giustificativi e alla propria proposta di aggiornamento degli assetti e degli equilibri contrattuali, secondo i criteri di cui all'Allegato 7.
- 12.3 Entro il mese di febbraio 2011, i Ministeri inviano le proprie controdeduzioni e, se del caso, avviano un contraddittorio.
- 12.4 In caso di mancato accordo entro i tre mesi successivi dal termine di cui al paragrafo 12.1, ciascuna delle Parti può chiedere di recedere dal Contratto. La Società resta comunque obbligata nella prosecuzione dei servizi per il termine e secondo le modalità e i criteri di cui al paragrafo 6.2.
- 12.5 Le Parti, ove concordino, al fine di assicurare stabilità e certezza regolatoria, potranno procedere alla revisione anticipata dell'assetto dei servizi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario in modo da assicurare nel tempo un equilibrio prospettico triennale, ove compatibile con la residua durata contrattuale.

13 POTERI DEI MINISTERI

- 13.1 Il MIT e il MEF, di concerto o autonomamente, secondo le rispettive competenze:
- a) vigilano, direttamente o tramite soggetti terzi formalmente incaricati, sul rispetto degli obblighi di cui al Contratto, nonché dei propri provvedimenti, senza che da tale vigilanza resti diminuita la responsabilità della Società;
 - b) richiedono, direttamente o tramite soggetti terzi formalmente incaricati, informazioni ed effettuano controlli, con poteri di accesso, di ispezione, di acquisizione e copia di documentazione, anche informatica, utile in ordine alla vigilanza di cui all'alinea precedente;
 - c) verificano, direttamente o tramite soggetti terzi formalmente incaricati, l'adeguatezza del materiale rotabile allo svolgimento dei Servizi di Trasporto, senza che da tale vigilanza resti diminuita la responsabilità della Società;
 - d) applicano le penali di cui all'articolo 14;
 - e) propongono, ai sensi dell'articolo 19, la risoluzione del Contratto per inadempimento.

PER COPIA CONFORME



14 PENALI CONTRATTUALI

- 14.1 La violazione degli obblighi contrattuali, anche se relativa a inadempimenti dovuti ai soggetti terzi di cui la Società si avvale, comporta l'applicazione a carico della Società di penali di importo variabile, a seconda della gravità della violazione, sulla base di quanto riportato al presente articolo, paragrafo 14.8 e seguenti.
- 14.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura pubblica del servizio oggetto del presente Contratto, gli standard di qualità, i parametri quantitativi e le caratteristiche del servizio medesimo, sono finalizzati ad assicurare la miglior qualità possibile all'utenza, le cui aspettative sono garantite dal sistema contrattuale delle penalità e dalle decurtazioni di corrispettivo.
- 14.3 L'applicazione delle penali non esonera la Società da eventuali sanzioni amministrative.
- 14.4 L'applicazione delle penali non fa venir meno la possibilità dei Ministeri, ove ne ricorrano i presupposti, di procedere ai sensi dell'articolo 19.
- 14.5 La violazione degli obblighi che comportano l'applicazione di una penale, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata alla Società. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il termine di 120 giorni dall'accertamento della violazione. Nel termine di 60 giorni successivi alla notifica, la Società può presentare le proprie controdeduzioni ai Ministeri. Entro i successivi 60 giorni i Ministeri provvedono applicando la penale o accogliendo le controdeduzioni della Società.
- 14.6 L'applicazione delle penali ai sensi del presente articolo ovvero delle decurtazioni ai sensi dell'articolo 8.5 e 8.6 ha luogo annualmente, entro 45 giorni dalla ricezione della quarta relazione trimestrale di cui all'articolo 5.1 lettera h). Entro tale termine, i Ministeri possono chiedere chiarimenti o elementi integrativi alla Società, che provvede a fornirli entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In tal caso, il termine di cui al primo periodo del presente alinea inizia nuovamente a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi.
- 14.7 Qualora l'ammontare delle penali applicate alla Società in uno specifico anno sia superiore al 2 (due) percento del corrispettivo annuo di cui all'articolo 9, i Ministeri si impegnano a rimodulare il sistema di penalità di cui ai paragrafi seguenti, al fine di ricondurlo ad equità.
- 14.8 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera a), il MIT può applicare una penale pari a euro 30.000 (trentamila) per ogni evento accertato.
- 14.9 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera b), il MIT può applicare una penale pari a euro 30.000 (trentamila) per ogni evento accertato.

PER COPIA CONFORME

[Firma]



- 14.10 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera c), il MIT, in aggiunta alla sospensione nell'applicazione del coefficiente A di cui all'articolo 10, può applicare una penale pari a euro 50.000 (cinquantamila).
- 14.11 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera d), il MIT sospende l'applicazione del coefficiente A di cui all'articolo 10.
- 14.12 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera e), subordinatamente all'inclusione dei risultati dell'indagine negli obiettivi di qualità nel Secondo Periodo Contrattuale, i Ministeri possono applicare una penale pari a euro 10.000 (diecimila) per ciascun mese solare per il quale non risultano disponibili i dati della qualità percepita.
- 14.13 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera f), i Ministeri possono applicare una penale pari a euro 500 (cinquecento) per ciascun giorno lavorativo di ritardo, per ciascuna tabella dati.
- 14.14 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera g), il MIT può applicare una penale pari a euro 10.000 (diecimila) per ciascun inadempimento.
- 14.15 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera h), il MIT può applicare una penale pari a euro 1.000 per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
- 14.16 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera i), i Ministeri possono applicare una penale pari a euro 100.000 (centomila) per ciascun mese contabile per il quale non risultano disponibili i dati secondo i criteri stabiliti, fatta comunque salva la possibilità dei Ministeri di procedere ai sensi dell'articolo 19.
- 14.17 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera j), i Ministeri possono applicare una penale pari a euro 1.000 (mille) per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
- 14.18 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi relativi agli investimenti di cui al paragrafo 5.1., lettera k), come quantificati al PEF, rigo a2, i Ministeri, a valere sul corrispettivo dell'ultimo anno di ciascun periodo contrattuale, recuperano la differenza tra i Costi di rimborso e remunerazione degli investimenti previsti al PEF, rigo k5, e i costi degli investimenti effettivamente realizzati; in alternativa, può essere concordata, ove possibile, l'effettuazione nel successivo periodo contrattuale di ulteriori investimenti di pari valore attualizzato.
- 14.19 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi relativi agli investimenti di cui al paragrafo 5.1., lettera k), i Ministeri applicano una penale pari al 2 per cento degli importi da recuperare ai sensi del paragrafo 14.18.
- 14.20 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera l), i Ministeri, in aggiunta al recupero, a valere sul corrispettivo, dell'importo delle

PER COPIA CONFORME



mancate manutenzioni, applicano una penale pari al 100 per cento delle stesse mancate manutenzioni, fatta comunque salva la possibilità dei Ministeri di procedere ai sensi dell'articolo 19.

14.21 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera m), i Ministeri possono applicare una penale pari a euro 25.000 (venticinquemila) per ciascun inadempimento.

14.22 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.1., lettera n), i Ministeri possono applicare una penale pari a euro 25.000 (venticinquemila) per ciascun inadempimento.

14.23 Nel caso di mancato rispetto del disposto di cui ai paragrafi 10.1 e 10.2 e 10.3 i Ministeri, in aggiunta al recupero, a valere sul corrispettivo, dell'importo delle maggiori tariffe applicate, applicano una penale pari al 50 per cento delle stesse maggiori tariffe applicate.

14.24 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10.5, il MIT può applicare una penale pari a euro 1.000 (mille) per ciascun giorno solare di inadempimento.

14.25 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'Allegato 2, paragrafo 2, lettera a), lettera b), lettera c), lettera d), il MIT può applicare una penale pari a euro 10.000 (diecimila) per ogni inadempimento.

14.26 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'Allegato 2, paragrafo 6, lettera a), sub ii, il MIT può applicare una penale pari a euro 1.000 (mille) per ogni inadempimento.

14.27 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'Allegato 2, paragrafo 6, lettera b), sub i), ii), iii) e iv) il MIT applica le penali ivi previste.

14.28 Nel caso di accertamento, da parte del MIT, del mancato o insufficiente controllo da parte della Società sui soggetti che erogano i servizi di pulizia, si applica una penale fino ad euro 50.000 (cinquantamila) in ragione della gravità del mancato o insufficiente controllo.

14.29 Nel caso di variazioni o interruzioni del servizio di cui all'articolo 8.6, il MIT può applicare una penale pari ad euro 4.000 (quattromila) per ciascun Evento Treno oggetto di variazione o interruzione. Se la Società assicura la continuità dei servizi anche in forma sostitutiva, tale penale è ridotta ad euro 2.000 (duemila) per ciascun evento treno.

14.30 Per quanto non specificamente previsto ai precedenti paragrafi, per ciascuna delle inosservanze ed inottemperanze, da parte della Società, degli obblighi di cui al presente Contratto, i Ministeri possono applicare una penale di importo non superiore a euro 50.000 (cinquantamila) per ciascun inadempimento.

PER COPIA CONFORME

Alf. Polverini



15 RESPONSABILITA'

- 15.1 La Società garantisce di avere tutte le autorizzazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto.
- 15.2 La Società si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto con la massima diligenza, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto.
- 15.3 La Società assume in proprio la responsabilità per ogni danno causato a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi nell'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, sollevando i Ministeri vigilanti da ogni responsabilità al riguardo.
- 15.4 La Società non potrà essere ritenuta contrattualmente responsabile per eventuali danni dovuti a forza maggiore, salvo l'obbligo di porre in essere quanto necessario per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto.
- 15.5 La Società è responsabile nei confronti dei Ministeri dell'operato e degli eventuali danni causati dai soggetti terzi di cui si avvale.

16 POTENZIALE INCAPIENZA DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

- 16.1 Qualora in seguito a normativa sopravvenuta intervenga una diminuzione dei fondi stanziati nel bilancio pubblico per la copertura dei servizi oggetto del presente Contratto, tale da non consentire il potenziale pagamento prospettico dei corrispettivi di cui al paragrafo 9.1, o negli altri casi specificatamente previsti dal Contratto, la Società ha facoltà di proporre interpello ai Ministeri al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni di credito, per quanto riguarda i corrispettivi di cui all'articolo 9.
- 16.2 Qualora i Ministeri, entro i 30 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'interpello, non provvedano a formalizzare il riconoscimento delle ragioni di credito della Società, indicando le relative fonti di copertura, la Società formulerà distinte proposte di ridisegno dell'Offerta, articolate per scenari indicati in ordine di priorità sulla base della minimizzazione degli effetti negativi della riduzione dei servizi sull'utenza. Al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario del Contratto, da determinarsi secondo i principi di cui all'Allegato n. 7, la proposta della Società potrà altresì prevedere la modifica delle tariffe massime di cui all'Allegato n. 4 o il limite massimo del parametro A di cui all'articolo 10.
- 16.3 Qualora i Ministeri non comunichino, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione delle proposte della Società, l'accettazione di una delle proposte presentate dalla Società ovvero non forniscano un'alternativa di ridisegno dell'Offerta o dei citati vincoli tariffari equivalente in termini di equilibrio economico ed in coerenza con la tempistica prevista dal Prospetto Informativo della Rete, secondo i criteri di cui all'Allegato n. 7, la Società procederà

PER COPIA CONFORME



nell'attuazione del primo scenario presentato in ordine di priorità, fino alla comunicazione da parte dei Ministeri di una soluzione alternativa la quale, ove equivalente in termini di equilibrio-economico e compatibile con la tempistica del Prospetto Informativo della Rete, dovrà essere accettata dalla Società.

- 16.4 Il MIT, qualora sia accertata l'indisponibilità dei fondi a copertura del corrispettivo per un ammontare inferiore al 5 (cinque) percento dello stesso ha facoltà di richiedere alla Società la rimodulazione dell'Offerta di cui al paragrafo 4.1 per un ammontare di Treni-km di pari proporzione, senza che si generino ulteriori oneri per i Ministeri.

17 SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

- 17.1 Qualora i Ministeri ne facciano richiesta, la Parti definiscono con atto aggiuntivo la disciplina del subentro nella gestione del servizio alla scadenza del Contratto.

18 CONTROVERSIE

- 18.1 Il presente Contratto è regolato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. Per tutto ciò che non è esplicitamente disciplinato dal presente Contratto si fa rinvio alle norme contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile, nelle leggi e nei regolamenti in materia di trasporto ferroviario.

- 18.2 Le Parti convengono che tutte le questioni relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente Contratto e degli Allegati che non venissero risolte bonariamente fra le Parti verranno deferite in via esclusiva al foro di Roma.

- 18.3 Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di cui al paragrafo 18.2. Nessuna prestazione dell'una all'altra Parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.

19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELLA SOCIETA'

- 19.1 Il presente Contratto può essere risolto dai Ministeri nel caso di grave inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui all'articolo 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi 16 e 19, ai sensi del presente paragrafo, costituisce grave inadempimento la prolungata e reiterata interruzione del servizio, ovvero il grave degrado delle prestazioni qualitative, sempreché tali situazioni derivino da fatti imputabili a responsabilità della Società o dei terzi di cui si avvale; nonché la reiterata violazione degli obblighi di cui all'art. 5 del presente Contratto.

- 19.2 Constatato un grave inadempimento ai sensi del paragrafo 19.1, i Ministeri diffidano la Società ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 90 giorni. Alla Società è consentito formulare controdeduzioni per iscritto entro 15 giorni dalla diffida. Qualora la Società non adempia nel termine



intimato o i Ministeri non ritengano soddisfacenti le controdeduzioni ricevute i Ministeri fissano un secondo termine ultimativo non inferiore a 30 giorni per l'adempimento, decorso il quale, se l'inadempimento perdura, il Contratto è risolto.

- 19.3 Qualora a carico della Società venga disposta una risoluzione per grave inadempimento la Società resta obbligata nella prosecuzione dei servizi secondo i termini, le modalità e i criteri di cui al paragrafo 6.2. Alla Società non spetta alcun ulteriore indennizzo a titolo di risarcimento.

20 DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

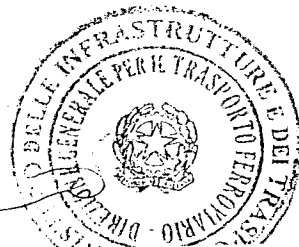
- 20.1 Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 cod. civ., qualora uno o più clausole del Contratto dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il Contratto, salvo che tali clausole non abbiano carattere essenziale, resterà comunque valido per la restante parte e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide e efficaci.
- 20.2 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, sottoscritto da rappresentanti delle Parti muniti dei necessari poteri. In nessun caso potranno essere ritenuti vincolanti accordi verbali.
- 20.3 Il presente Contratto e suoi Allegati non contengono dati sensibili o riservati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La Società indicherà caso per caso il carattere eventualmente riservato delle informazioni acquisite dai Ministeri ai sensi del presente Contratto nell'ambito delle attività di vigilanza.
- 20.4 Il presente Contratto è vincolante per i Ministeri solo a seguito dell'approvazione dello stesso da parte dei competenti Organi di controllo.
- 20.5 I Ministeri non saranno tenuti al pagamento di alcuna somma, neanche a titolo di indennizzo o risarcimento del danno, in caso di mancato perfezionamento del presente atto.
- 20.6 Per quanto non espressamente previsto dal Contratto ed avente incidenza sui diritti e sugli obblighi dei passeggeri, si applica il Regolamento (CE) 1371/2007 di cui alle premesse.

21 COMUNICAZIONI

- 21.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto, salvo ove non sia altrimenti previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna delle Parti all'altra:

per la Società:

PER COPIA CONFORME



Amministratore Delegato, Piazza Croce Rossa n. 1, 00161, Roma

per il MIT:

Direzione Generale per il Trasporto ferroviario, Via Caraci 36, 00157, Roma

per il MEF:

Dipartimento del Tesoro, Via XX Settembre n. 97, 00187, Roma

- 21.2 Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate tramite telefax).

22 ONERI CONTRATTUALI

- 22.1 Il Contratto, composto da 22 articoli e 7 allegati, è redatto in quattro esemplari siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce, uno ciascuno per i Ministeri, uno per la Società e uno da inviare agli Organi di controllo.
- 22.2 Tutte le eventuali spese del presente Contratto sono a carico della Società.
- 22.3 Il presente contratto ha per oggetto il trasferimento di disponibilità finanziarie assicurate dallo Stato, con vincolo di destinazione, in attuazione della vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente atto è esente da registrazione salvo il caso d'uso.

Roma, li 9 GIU. 2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
DI TRENITALIA S.P.A.

Vincenzo Schirone

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
REGISTRO VENTI
N. 5185/FF
Roma, li 11/07/2011
IL DIRETTORE

PER COPIA CONFORME

